



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

**Regione Toscana
Giunta Regionale**
regionetoscana@postacert.toscana.it
alessio.capecci@regione.toscana.it

e, p.c.

ufficio 3 Ex DGSAF

Oggetto: PSA – riscontro a richieste deroghe.

In riferimento alle vostre richieste di deroga formulate con le note pervenute mezzo pec in data 15 aprile u.s. e 28 aprile u.s. si comunica quanto segue.

Considerato il livello di sensibilità raggiunto dalla sorveglianza effettuata da codesta Regione Toscana e le azioni messe in campo per contrastare la Peste suina africana, si autorizza il controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge 157/92 in girata con massimo di 15 operatori e 3 cani limieri abilitati, nelle UDG_MS_03, UDG_MS_04, nella porzione delle UDG_MS_12 e UDG_MS_06 a est della SS62, fino a due gruppi contemporaneamente ma disgiunti spazialmente e in aree di intervento non confinanti.

In tali distretti l'attività di depopolamento può essere svolta anche da operatori aventi residenza venatoria ma residenti anagraficamente altrove a condizione che venga sottoscritta dagli stessi apposita autocertificazione attestante la rinuncia a praticare controllo faunistico e attività venatoria in qualsiasi altra area, e che siano osservate le seguenti prescrizioni: parcheggio dedicato, divieto di utilizzo del mezzo proprio per accesso alle aree di intervento, divieto di utilizzo cani propri e divieto trasporto carne di cinghiale fuori dalla zona di restrizione.

Relativamente alla UDG_MS_07 e alle UDG_MS_09 e UDG_MS_12 ricadenti nel Comune di Mulazzo, l'autorizzazione non può essere concessa considerata la situazione epidemiologica nell'area.

Si precisa che in caso di variazione della situazione epidemiologica per rinvenimento di carcasse positive alla PSA, anche se su animali abbattuti, l'autorizzazione decade automaticamente e dovrà essere rivalutata.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
Dott. Giovanni Filippini**